



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.105/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Gaetano Berretta

Giudice

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **31013** del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Giuseppa Marchesano, nata a Buonabitacolo (SA) il 02.09.1966, C.F.

MRCGPP66P42B266U, residente in Somma Lombardo (VA) alla Via

Ravasio, n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Renivaldo Lagreca, C.F.

LGRRVL67D12G793A, con domicilio eletto presso lo studio del

medesimo sito in Montesano sulla Marcellana, via Dante Alighieri, e

domicilio digitale PEC renivaldo@pec.it.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2026, con l'assistenza

del segretario Irene Laganà, il Pubblico ministero Valentina Papa, con

il cui consenso è stata data per letta la relazione di causa.

Nessuno comparso per la convenuta.

FATTO

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità

amministrativa nei confronti della sig.ra Giuseppa Marchesano.

Alla convenuta è contestato di aver conseguito l'accesso all'impiego pubblico (nei ruoli del personale scolastico ATA - collaboratore scolastico) mediante produzione di un titolo di studio falso.

Il Procuratore regionale riferisce quanto segue:

- Marchesano Giuseppa presentava, in data 25.10.2017, domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 presso l'I.C. "Leonardo da Vinci" di Somma Lombardo per la Provincia di Varese, indicando quale titolo di accesso il falso diploma conseguito presso l'Istituto "Passarelli": infatti, Marchesano Giuseppa, con riferimento alla domanda presentata in data 25.10.2017, otteneva l'inserimento in graduatoria, avendo dichiarato per tale finalità il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa di riferimento per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, presso l'IPSAR "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100;

- a seguito dell'utile posizionamento nella graduatoria di III fascia con il punteggio massimo per il profilo professionale di collaboratore scolastico, Marchesano Giuseppa veniva individuata dal Dirigente scolastico dell'I. C. Cavarina "Fermi" di Cavarina con Premezzo (VA) quale destinataria di dieci contratti a tempo determinato (supplenze brevi) nel periodo 12.11.2018 - 07.06.2019;

- in data 19 gennaio 2021, il Dirigente scolastico dell'I.C. "Corso Cavour" di Pavia disponeva il depennamento di Marchesano Giuseppa dalle graduatorie, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania in ordine alla falsità del titolo

speso per ottenere il posizionamento in graduatoria;

- infatti, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania consentivano di appurare che, almeno all'apparenza, la convenuta rientrava nell'elenco dei qualificati trasmesso dall'Istituto Passarelli all'UST di Salerno a maggio 2019 e risultava aver ottenuto la pergamena n. 109882/2012 - operatore dei servizi per la ristorazione - settore sala/bar sessione straordinaria di agosto 2013. Il nominativo era regolarmente annotato alla pagina 65, al n. 101 nel registro dei diplomi consegnati dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto Paritario;

- tuttavia, dai successivi controlli, svolti in particolare presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, emergeva che la pergamena del diploma di qualifica nr. 109882/2012 rientrava nella fornitura resa a detta Istituzione Scolastica Provinciale per l'esercizio 2012, era stata destinata all'I.S. "D. Rea" di Nocera Inferiore in data 17 ottobre 2013;

- inoltre, a fronte della documentazione rinvenuta dagli inquirenti e apparentemente comprovante l'espletamento delle predette prove d'esame e del conseguimento dei correlati titoli di studio, il Prof. Raffaele Lucibello, coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli da settembre 2012 a luglio 2013, estraneo ai fatti di reato, sentito a sommarie informazioni, escludeva di avere preso parte alla sessione di esami dell'agosto 2013, in quanto a quella data risultava già dimissionario dall'incarico di preside presso il predetto Istituto;

- il medesimo dichiarava, inoltre, che gli esami erano terminati ai primi di luglio ed escludeva che nell'agosto 2013 potesse esservi stata una

sessione straordinaria di esami, poiché sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale a fronte di motivate domande dei candidati in corso d'anno, che non risultavano essere state presentate;

- infine, nel rendere spontanee dichiarazioni, aventi ad oggetto anche il nominativo della convenuta, e nel ribadire l'impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti dal 24 al 27 agosto 2013 (ovvero in un lasso di tempo troppo breve - tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica - rispetto alle prove da espletare e al numero spropositato di candidati da esaminare), disconosceva le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame;

- il Prof. Lucibello, pertanto, sporgeva denuncia querela in relazione alle firme/sigle, apparentemente riconducibili alla sua persona e da lui disconosciute, apposte sugli scrutini d'esame datati agosto 2013, in cui egli veniva individuato come presidente di commissione, e sugli elenchi dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale dell'agosto 2013;

- anche i docenti che dagli scrutini degli esami per la qualifica di "operatore della ristorazione" risultavano apparentemente essere stati componenti della commissione esaminatrice della sessione speciale dell'agosto 2013, sentiti a sommarie informazioni, escludevano (ad eccezione di un membro) di aver preso parte a quella sessione d'esame

	e disconoscevano come propria la firma/sigla apposta sui verbali in	
	corrispondenza del proprio nominativo;	
	- alla luce dei riscontri delle indagini coordinate dalla Procura della Re-	
	pubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Marchesano	
	Giuseppa veniva rinviata a giudizio nell'ambito del proc. pen. n.	
	1778/2021 R.G.n.r., per il reato di falso in atto pubblico e truffa	
	aggravata ai danni dello Stato; all'esito dell'udienza preliminare, poi, il	
	GUP effettivamente disponeva il rinvio a giudizio, tra gli altri,	
	dell'odierna convenuta;	
	- in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con l'istituto scolastico della	
	provincia di Varese, Marchesano Giuseppa percepiva le retribuzioni	
	(euro 10.559,17 lordi) acquisite all'istruttoria dalla Ragioneria	
	territoriale di Varese, che, ad avviso del Requirente, sono da	
	considerarsi danno per l'erario pubblico.	
	La presunta responsabile ha presentato deduzioni non ritenute idonee	
	a evitare l'emissione dell'atto di citazione in giudizio per il danno come	
	sopra quantificato.	
	La convenuta si è costituita a ministero dell'avv. Renivaldo Lagreca, in	
	virtù di procura speciale rilasciata a margine della comparsa depositata	
	in data 9 marzo 2026, con cui sono state formulate le seguenti	
	conclusioni:	
	<i>"L'adita Ecc.ma Corte dei Conti per la Lombardia - Sezione Giurisdizionale,</i>	
	<i>ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia:</i>	
	<i>1) In via preliminare: in accoglimento delle eccezioni innanzi formulate,</i>	
	<i>sospendere il presente giudizio ai sensi dall'art.106 Dec. Leg.vo n.174/2016 e/o</i>	

dell'art.75 c.p.p. e/o dell'art.295 c.p.c., in attesa che venga definito il procedimento penale a carico della Signora MARCHESANO Giuseppa avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti posti a fondamento della proposta azione di responsabilità erariale;

2) In via principale: rigettare la domanda perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;

3) In via gradata: ridurre sensibilmente in via equitativa la quantificazione del danno erariale contestato.

Il tutto con vittoria di competenze ed onorari di causa”.

In estrema sintesi, la difesa della convenuta assume che l'accertamento contabile dipenda da quello penale e che quest'ultimo abbia quindi carattere di antecedente necessario.

Nel merito, non vi sarebbero prove del dolo (le dichiarazioni rese da Preside e professori in sede di SIT potrebbero essere interessate, in quanto gli stessi sarebbero incorsi nel rischio di rendere dichiarazioni auto-indizianti e venire a loro volta iscritti nel registro degli indagati; la convenuta avrebbe svolto regolarmente gli esami e avrebbe ritenuto in buona fede valido il titolo presentato).

In ogni caso, non vi sarebbe comunque danno perché la convenuta ha di fatto svolto regolarmente e senza difficoltà la prestazione lavorativa prevista dal contratto, per la quale in effetti non sono richieste particolari competenze tecniche acquisibili con il titolo di studio di cui si contesta l'assenza (in relazione all'attività lavorativa svolta, la convenuta non è stata attinta da alcuna lamentela ovvero richiamo di qualsiasi natura da parte dell'Istituto Comprensivo “Fermi” di

Cavaria).

In via estremante gradata, qualora l'adita Corte dovesse ritenere comunque che la P.A. abbia conseguito un vantaggio minore rispetto alla erogazione stipendiale riconosciuta per quella qualifica, si chiede che la cifra quantificata come danno erariale nell'atto di citazione venga sensibilmente ridotta in via equitativa.

Nell'udienza del 17 giugno 2026, fissata per la discussione della causa, il Pubblico ministero ha confermato integralmente le conclusioni formulate nell'atto di citazione. Nessuno è comparso per la parte convenuta.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Va esaminata, in via preliminare, l'istanza della parte convenuta di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del processo penale relativo ai medesimi fatti.

Sul punto, in casi analoghi, la Sezione ha chiarito che il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza di quello penale non determina una causa di pregiudizialità nei termini definiti dall'art. 106 c.g.c. (v. sentenze nn. 138/2023 e 13/2025).

Passando al merito, va detto che la vicenda per cui è causa è inquadrabile in una casistica ben nota, quella di un soggetto che ottiene l'accesso all'impiego pubblico producendo un titolo di studio, necessario per ricoprire l'incarico ottenuto, successivamente risultato falso a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione datrice di

lavoro. In casi siffatti, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il danno sopportato dall'erario pubblico è individuato nelle retribuzioni percepite dall'autore della frode.

Nel caso specifico, non vi sono serie ragioni per porre in dubbio la correttezza dell'assunto su cui fonda la domanda attrice, ovverosia la falsità del titolo prodotto dalla convenuta che le ha consentito di essere utilmente collocata nella graduatoria per il posto di collaboratore scolastico. È da notare che la Sezione ha già esaminato altri casi di soggetti che vantavano il possesso di titoli di studio apparentemente provenienti dall'Istituto Passarelli, asseritamente derivanti dalla medesima sessione di esami a cui fa riferimento il falso diploma utilizzato dalla convenuta (tra le tante, v. sentenze nn. 76/2026, 45/2026, 31/2026, 187/2025, 176/2025, alle cui motivazioni è consentito fare riferimento, ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c.).

È solo da aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, la prova dell'illecito non è data esclusivamente dalle dichiarazioni testimoniali rese a S.I.T. dal prof. Lucibello e dagli altri docenti che avrebbero composto la commissione d'esame, bensì anche da oggettive circostanze di fatto che rendono del tutto inverosimile che la sessione d'esame a cui la convenuta avrebbe partecipato si sia realmente tenuta.

Nella sua deposizione, il prof. Lucibello ha evidenziato, in maniera del tutto logica, che la sessione di esami in questione si sarebbe svolta dal 24 al 27 agosto 2013, il che sarebbe stato del tutto inverosimile, posto

che il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica. Le tre prove di esame, per un numero spropositato di candidati (204) si sarebbero quindi svolte nell'unica giornata del 26 agosto, visto che il 27 erano già usciti i voti di scrutinio. Aggiungasi che tutti i partecipanti a tale presunta sessione speciale, senza eccezione alcuna, avrebbero conseguito il diploma con la votazione massima di 100/100.

Le indagini penali hanno dato del resto ampio conto della organizzazione criminale che ha provveduto alla sistematica produzione di falsi titoli di studio a fronte di remunerazione da parte delle persone interessate a ottenerli (v. doc. 4 delle produzioni di parte attrice).

Ciò detto sul piano della oggettiva illiceità della condotta, neppure contestabile è l'elemento psicologico del dolo, non essendo pensabile, alla luce dei fatti descritti dalla parte attrice, che la convenuta potesse non essere consapevole di produrre all'amministrazione un titolo artefatto (in quanto, a tacer d'altro, derivante da una sessione d'esame che, per quanto detto, non poteva mai essersi tenuta), così, al contempo, rendendo al futuro datore di lavoro dichiarazioni non veritiere in ordine al titolo di studio posseduto.

Resta da esaminare l'elemento del danno.

Parzialmente fondato è, al riguardo, l'argomento difensivo, secondo cui le prestazioni lavorative del collaboratore scolastico non hanno bisogno di grande professionalità e, nel caso specifico, sono state svolte dalla convenuta in maniera tale da non dare luogo ad alcuna contestazione da parte dell'amministrazione scolastica che se ne è avvalsa.

La Sezione si è più volte pronunciata nel senso della non applicazione, in fattispecie analoghe, della seconda parte dell'art. 2126 c.c., laddove non consente al contratto di lavoro nullo di produrre comunque effetti per il periodo in cui è stato eseguito quando la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (v., tra le tante, sentenza n. 97/2024).

In altra occasione (v. sentenza n. 27/2025), la Sezione ha comunque affermato che la quantificazione del danno erariale prescinde dalla questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza o meno della retribuzione che seguono lo specifico regime civilistico di cui all'art. 2126 c.c.

Si è ivi affermato che *“la disciplina recata dal codice civile, infatti, mira a regolare, in deroga ai noti principi di diritto comune in tema di inefficacia del contratto invalido, gli effetti giuridici del rapporto di lavoro in concreto svoltosi tra le parti, al fine di evitare che la portata retroattiva della pronuncia di nullità del contratto incida sul diritto del lavoratore alla retribuzione e al versamento dei contributi, in un’ottica di tutela della posizione del contraente debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell’attività svolta in base al rapporto di lavoro di fatto.*

Ciò che, invece, rileva in sede giuscontabile, dove – com’è noto - vanno accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell’agente, è la sussistenza o meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e all’uopo richieste per l’assunzione”.

A questo riguardo, si è ricordato che, nella giurisprudenza contabile

formatasi in vicende similari, l'affermazione di massima secondo cui le attività lavorative connesse al possesso della professionalità collegata al titolo di studio, in concreto non posseduto, non recano alcuna utilità all'amministrazione ha trovato un (parziale) correttivo in relazione ad attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto, per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. E quindi, ad esempio, *"nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso"* (Sezione 3^a appello, n. 279/2001).

Tanto premesso, sebbene non possa affermarsi che la semplicità delle mansioni riferite al profilo professionale del collaboratore scolastico debba condurre a riconoscere come del tutto utile la prestazione espletata dalla convenuta, deve però ritenersi che una utilità dal lavoro prestatato l'amministrazione l'abbia ritratta, nel presupposto, incontestabile, che le mansioni del collaboratore scolastico sono effettivamente di estrema semplicità.

A tal proposito, va osservato che l'assenza di prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili alla convenuta nell'esecuzione della prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di qualsivoglia contestazione al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova che la prestazione stessa è stata regolarmente eseguita.

Tuttavia, l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego

pubblico non consente di valutare del tutto utile la prestazione in questione. Dando continuità al proprio orientamento formatosi in vicende analoghe (v. la sentenza n. 27/2025), la Sezione ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%.

Poiché l'utilità del lavoro è commisurabile alla retribuzione corrispondente (da considerare, sotto il profilo che qui interessa, al lordo degli oneri fiscali e contributivi), il danno va quantificato conseguentemente nel 50% di detta retribuzione, ovverosia euro 5.279,59, da considerare comprensiva della rivalutazione monetaria.

Alla somma così quantificata andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Giuseppa Marchesano al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 5.279,59 (euro cinquemiladuecentosettantanove/59), oltre interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna Giuseppa Marchesano al pagamento delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 74,47 (euro settantaquattro/47).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/06/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente